

In virtù del principio di strumentalità delle forme in materia elettorale le mere irregolarità formali non inficiano la validità delle operazioni

(T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 23 aprile 2021, n. 1024)

Il T.A.R. di Salerno ha statuito che in virtù del principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale, ove non prevista dalla legge una espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Carmine Cennamo, Dario Alterio, Pasquale Caputo, Antonio D'Antonio, Luigi Di Matteo, Pasquale Elia, Rolando Manzione, Lucia Paolino, Cosimo Spiniello, Gessica Trotta, Carmine Turco, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;

contro

Comune di Postiglione non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Mario Pepe, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;
Piero Forlano, Giovanni Costantino, rappresentati e difesi dall'avvocato Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Salerno, via Indipendenza 5;
Deborah Amoruso, Simone Onnembo, Mario Valitutto, Antonio Savastano non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) del "Verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni" del 22 settembre 2020 relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020, con il quale è stato proclamato eletto Sindaco di Postiglione il sig. Mario Pepe e Consiglieri Comunali i sigg.ri Forlano Piero, Onnembo Simone, Valitutto Mario, Savastano Antonio, Opromolla Martino, Costantino Giovanni, Valitutto Marcella (candidati alla carica di Consigliere comunale nella lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce"), la sig.ra Amoruso Deborah (candidata a Sindaco nella lista n. 2 "Postiglione che vogliamo"), nonché gli odierni ricorrenti Cennamo Carmine e Trotta Gessica (rispettivamente, candidati a Sindaco ed a Consigliere comunale nella lista n. 1 "Noi per Postiglione");
- 2) dell'Avviso del Sindaco di Postiglione del 25 settembre 2020, con il quale ex art. 61 DPR 570/60 sono stati resi noti i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020;
- 3) del "Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale" della Sezione n. 1 e dei relativi risultati, con particolare riferimento al numero dei "votanti", al numero delle "schede scrutinate", al numero delle schede "autenticate" e "bollate", al numero delle schede "autenticate ed utilizzate", al numero delle "schede autenticate non utilizzate", al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Pepe Mario ed alla relativa lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce", al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Cennamo Carmine (odierno ricorrente) ed alla relativa lista n. 1 "Noi per Postiglione", al numero delle schede nulle;
- 4) del "Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale" della Sezione n. 2 e dei relativi risultati, con particolare riferimento al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Pepe Mario ed alla relativa lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce", al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Cennamo Carmine (odierno ricorrente) ed alla relativa lista n. 1 "Noi per Postiglione", al numero delle schede nulle;
- 5) dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali sono stati nominati scrutatore dell'Ufficio elettorale della sezione n. 1 il sig. Medici Giuseppe e segretaria dello stesso Ufficio elettorale della Sezione n. 1 la sig.ra Villano Serafina;
- 6) comunque, di ogni altro atto del procedimento elettorale relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020, con particolare riferimento alle operazioni di scrutinio delle Sezioni n. 1 e n. 2, ovvero (in via principale) per la correzione e/o rettifica dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Postiglione nel senso specificato nelle conclusioni del presente ricorso.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da PEPE MARIO il 13.11.2020:

nonché in via incidentale - avverso e per l'annullamento

con conseguente correzione dei risultati elettorali

a – del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Postiglione del 22.09.2020 con il quale si è accertato che i candidati delle Liste contrapposte (Lista n.

1 e Lista n. 3), sig. Cennamo e Sig. Pepe, avrebbero riportato rispettivamente 591 voti e 594 voti e di tutti gli atti ed operazioni elettorali, ivi contenuti;

b – ove occorra, del verbale delle operazioni elettorali del 22.09.2020 relativo alla Sezione n. 1 del Comune di Postiglione;

c – ove occorra, del verbale delle operazioni elettorali del 22.09.2020 relativo alla Sezione n. 2 del Comune di Postiglione;

d - di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Postiglione all'esito del turno elettorale del 20 e 21.9.2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cennamo Carmine il 9.3.2021:

per l'annullamento

1) del "Verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni" del 22 settembre 2020 relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020, con il quale è stato proclamato eletto Sindaco di Postiglione il sig. Mario Pepe e Consiglieri Comunali i sigg.ri Forlano Piero, Onnembo Simone, Valitutto Mario, Savastano Antonio, Opromolla Martino, Costantino Giovanni, Valitutto Marcella (candidati alla carica di Consigliere comunale nella lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce"), la sig.ra Amoruso Deborah (candidata a Sindaco nella lista n. 2 "Postiglione che vogliamo"), nonché gli odierni ricorrenti Cennamo Carmine e Trotta Gessica (rispettivamente, candidati a Sindaco ed a Consigliere comunale nella lista n. 1 "Noi per Postiglione");

2) dell'Avviso del Sindaco di Postiglione del 25 settembre 2020, con il quale ex art. 61 DPR 570/60 sono stati resi noti i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020;

3) del "Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale" della Sezione n. 1 e dei relativi risultati, con particolare riferimento al numero dei "votanti", al numero delle "schede scrutinate", al numero delle schede "autenticate" e "bollate", al numero delle schede "autenticate ed utilizzate", al numero delle "schede autenticate non utilizzate", al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Pepe Mario ed alla relativa lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce", al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Cennamo Carmine (odierno ricorrente) ed alla relativa lista n. 1 "Noi per Postiglione", al numero delle schede nulle;

4) del "Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale" della Sezione n. 2 e dei relativi risultati, con particolare riferimento al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Pepe Mario ed alla relativa lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce", al numero dei voti attribuiti al candidato a Sindaco Cennamo Carmine (odierno ricorrente) ed alla relativa lista n. 1 "Noi per Postiglione", al numero delle schede nulle;

5) dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali sono stati nominati scrutatore dell'Ufficio elettorale della sezione n. 1 il sig. Medici Giuseppe e segretaria dello stesso Ufficio elettorale della Sezione n. 1 la sig.ra Villano Serafina; 6) comunque, di ogni altro atto del procedimento elettorale relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Postiglione svoltasi il 20 e 21 settembre 2020, con particolare riferimento alle operazioni di scrutinio delle Sezioni n. 1 e n. 2, ovvero (in via principale)"

per la correzione e/o rettifica “dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Postiglione nel senso specificato nelle conclusioni del presente ricorso”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mario Pepe, di Piero Forlano, di Giovanni Costantino, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la dott.ssa Anna Saporito e trattenuta la causa in decisione senza discussione, allo stato degli atti, ai sensi del comma 2 del citato art. 25;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 22 ottobre 2020 i ricorrenti, nella qualità di elettori e di candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale del Comune di Postiglione nella lista “*Noi per Postiglione*”, hanno esposto che:

- in data 20 e 21 settembre 2020 si è svolta la consultazione elettorale amministrativa per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Postiglione la cui popolazione - inferiore a 15.000 abitanti - è ripartita in due Sezioni elettorali (n. 1 e n. 2). Le consultazioni elettorali hanno visto contrapposte tre liste: la n. 1 “*Noi per Postiglione*”, collegata al candidato a Sindaco sig. Cennamo Carmine; la n. 2 “*Postiglione che vogliamo*”, collegata al candidato a Sindaco sig.ra Amoruso Deborah; la n. 3 “*Uniti Postiglione rinasce*”, collegata al candidato a Sindaco sig. Pepe Mario;

- all'esito delle operazioni di scrutinio alla lista n. 3 sono stati attribuiti 594 voti; alla lista n. 1 sono stati assegnati 591 voti; alla lista n. 2 sono stati attribuiti 251 voti;

- conseguentemente, l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, riunitasi in data 22 settembre 2020, ha proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Pepe Mario, con assegnazione di 7 seggi alla collegata lista n. 3, di 2 seggi alla lista n. 1 e di 1 seggio alla lista n. 2; per l'effetto, sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale i sigg.ri Forlano Piero, Onnembo Simone, Valitutto Mario, Savastano Antonio, Opromolla Martino, Costantino Giovanni e Valitutto Marcella (candidati nella lista n. 3), i sigg.ri Cennamo Carmine e Trotta Gessica (rispettivamente candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere nella lista n. 1) e la sig.ra Amoruso Deborah (candidata alla carica di Sindaco nella lista n. 2);

- durante le consultazioni elettorali si sarebbero verificate plurime illegittimità, tali da inficiare la correttezza della consultazione elettorale, con conseguente necessità di procedere alla rettifica o, in subordine, all'annullamento dei risultati.

2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi, appresso sintetizzati:

“1) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 59 del T.U. n. 560/1960. Violazione dei principi di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali. Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere (falso*

presupposto e travisamento dei fatti). *Violazione del giusto procedimento. Invalidità derivata dei risultati elettorali e della proclamazione degli eletti*": dal verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 1 emergono una serie di anomalie in grado di compromettere la genuinità del voto, in ragione della non corrispondenza fra: a) il numero delle schede avanzate e la differenza fra le schede consegnate e le schede autenticate; b) il numero delle schede autenticate non utilizzate e la differenza fra le schede autenticate e gli elettori iscritti nelle liste che hanno votato; c) il numero dei votanti e quello delle schede scrutinate. Inoltre, uno degli scrutatori è stato escluso dall'attività di autenticazione delle schede elettorali e la Busta n. 3/COM (contenente le "schede avanzate" ossia le schede "autenticate e non utilizzate, unite da un'apposita fascetta, e non autenticate") non è stata immediatamente recapitata al Tribunale di Salerno dopo la chiusura delle operazioni di voto e prima che avesse inizio lo scrutinio, bensì è stata rinvenuta il giorno dopo sul furgone utilizzato per l'attività di raccolta dei rifiuti, con uno squarcio di 30/40 cm;

"2) *Violazione degli artt. 5 e 6 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, dell'art. 71 T.U. n. 267/2000, degli artt. 57, 64 e 69 T.U. n. 570/1960. Invalidità derivata dei risultati elettorali e della proclamazione degli eletti*": illegittimamente sono stati annullati cinque voti da attribuire alla lista "Noi per Postiglione"; sono stati inoltre indebitamente assegnati tre voti alla lista n. 3. Per effetto delle denunciate irregolarità i risultati elettorali dovrebbero essere corretti con la sottrazione di tre voti alla lista n. 3 (che passerebbe da 594 a 591 voti) e l'aggiunta di n. 5 voti alla lista n. 1 (che passerebbe da 591 a 596 voti) con conseguente proclamazione del ricorrente sig. Cennamo Carmine quale Sindaco di Postiglione e assegnazione di 7 seggi alla lista n. 1 "Noi per Postiglione", di 2 seggi alla lista n. 3 "Uniti Postiglione Rinasce" e di n. 1 seggio alla lista n. 2 "Postiglione che vogliamo";

"3) *Violazione del T.U. n. 570/1960. Violazione del principio di trasparenza. Violazione dell'art. 97 Cost.*": l'Ufficio elettorale della Sezione n. 1 è stato illegittimamente composto in ragione dell'incompatibilità dello scrutatore sig. Medici, figlio di una candidata della lista n. 3, nonché in considerazione della nomina della figlia del Presidente del seggio quale segretario.

3. Con decreto n. 469 del 23 ottobre 2020 è stata disposta "la ricerca e l'acquisizione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno delle schede dichiarate nulle nelle Sezioni n. 1 e n. 2 (come descritte nella seconda censura di ricorso) e delle ulteriori n. 3 (tre) schede ritenute valide nella Sezione n. 2 (come descritte nella medesima seconda censura di ricorso), laddove sussistenti, avendo cura di depositare, facendo uso degli strumenti telematici previsti, copia autenticata ed asseverata delle stesse ed una breve relazione delle relative operazioni elettorali (anche in relazione alle circostanze di fatto rappresentate con il primo motivo di ricorso)".

4. Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Salerno, che hanno depositato la richiesta relazione.

5. Si è costituito il controinteressato Pepe Mario, che ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso e, con atto notificato il 13 novembre 2020 e depositato in pari data, ha proposto ricorso incidentale affidato ai seguenti motivi:

"I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 64 E 69 T.U. N. 570/1960 – ART. 71 COMMA 6 T.U. 267/2000) – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO - DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO)": nella Sezione n. 1 è stato illegittimamente annullato n. 1 voto alla lista n. 3 che, sebbene privo del crocesegno sul relativo simbolo di lista, reca il nominativo

del candidato Sindaco Mario Pepe riportato nel relativo spazio destinato al voto di preferenza per il candidato consigliere;

“II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 64 E 69 T.U. N. 570/1960 – ART. 71 COMMA 6 T.U. 267/2000) – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO - DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO)”: nella Sezione n. 2 è stato illegittimamente annullato n. 1 voto in favore della lista n. 3, che riporta l’indicazione della preferenza per “Forlano Pierino”;

“III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 64 E 69 T.U. N. 570/1960 – ART. 71 COMMA 6 T.U. 267/2000) – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO - DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO)”: sono stati illegittimamente assegnati alla lista n. 1 n. 3 voti (1 voto nella Sez. 1 e 2 voti nella Sez. 2) che riportano la scritta “Vito Turco” in corrispondenza del riquadro di preferenza della lista n. 1.

5.1. Per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale il risultato elettorale andrebbe corretto rideterminando i voti della lista n. 1 in 588 (anziché 591) ed i voti della lista n. 3 in 597 (anziché 594), con conseguente conferma dell’elezione diretta del candidato Pepe in uno all’assegnazione della maggioranza dei seggi alla collegata lista n. 3.

6. Parte ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., finalizzata ad ottenere l’ostensione della Relazione della Polizia Municipale del Comune di Postiglione sullo smarrimento della Busta 3/COM, nonché copia della ricevuta di consegna di tale busta rilasciata dal Tribunale di Salerno.

7. Con memoria del 23 dicembre 2020 il controinteressato ha eccepito il mancato superamento della prova di resistenza con riferimento al secondo motivo di ricorso poiché la Prefettura di Salerno, in esito all’istruttoria disposta dall’instato Tribunale, ha rinvenuto unicamente due schede (a fronte di un divario di tre voti fra le due liste) peraltro non corrispondenti a quelle descritte nei motivi di ricorso principale.

8. Con ordinanza n. 88 del 13 gennaio 2021 sono stati disposti incompetenti istruttori e verifica.

9. Il 28 gennaio 2021 la Prefettura ha depositato varia documentazione, ivi inclusa copia della relazione prot. 2618 del 25.09.2020 della Polizia Locale del Comune di Postiglione, concernente lo smarrimento della Busta 3/COM della Sezione 1.

10. Il 1° febbraio 2021 si sono costituiti i controinteressati sigg. Giovanni Costantino e Piero Forlano nella qualità di consiglieri eletti della lista n. 3.

11. L’11 febbraio 2021 sono stati depositati gli esiti della disposta verifica.

12. Il 9 marzo 2021 parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, rubricati *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 53 e 59 del T.U. n. 560/1960. Violazione dei principi di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (falso presupposto e travisamento dei fatti). Violazione del giusto procedimento. Invalidità derivata dei risultati elettorali e della proclamazione degli eletti”*, a mezzo dei quali ha lamentato la significativa discordanza del numero di schede “non autenticate” accertato in sede di verifica rispetto a quello invece indicato nel verbale delle operazioni elettorali, nonché il rinvenimento, in sede di verifica, di due schede recanti solo il timbro sezionale e prive di firma dello scrutatore.

13. In data 15 marzo 2021 è stata depositata una relazione redatta dal dottor Curcio Michele, segretario comunale del Comune di Postiglione.

14. In vista dell’udienza le parti hanno presentato memorie a sostegno delle già spiegate difese.

14.1. All'udienza pubblica del 21 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

15. Ritiene il Collegio, per ragioni di economia processuale, di procedere a scrutinare prioritariamente il ricorso principale. Nell'ambito del ricorso principale, va esaminato con precedenza il secondo motivo considerato che parte ricorrente nelle conclusioni ha chiesto "in via principale" di correggere e/o rettificare il risultato elettorale e "in subordine" di annullare l'atto di proclamazione degli eletti, graduando dunque, esplicitamente ed in modo vincolante per il giudice, l'ordine di trattazione dei motivi stessi (Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).

16. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che:

1) sono state illegittimamente annullate n. 5 schede da attribuire alla lista "Noi per Postiglione". In dettaglio, sono state annullate, nella sezione 1: a) una scheda recante il segno di croce sul contrassegno della lista "Noi per Postiglione" e preferenza per "Turco Vito"; b) una scheda recante il segno di croce sul contrassegno della lista "Noi per Postiglione" e preferenza per "Gessica"; nella sezione n. 2: c) una scheda recante un segno di croce sul contrassegno della lista "Noi per Postiglione", con l'incrocio delle due linee che va a cadere nell'ambito del riquadro corrispondente alla lista "Noi per Postiglione" e con il prosieguo delle due linee che invade in minima parte il riquadro della sottostante lista n. 2, con preferenza per "Caputo"; d) due schede recanti un segno di croce sul contrassegno della lista "Noi per Postiglione", con l'incrocio delle due linee che va a cadere nell'ambito del riquadro corrispondente alla lista "Noi per Postiglione" e con il prosieguo delle due linee che si estende nei riquadri delle sottostanti liste nn. 2 e 3, recanti entrambe la preferenza per "Turco";

2) sono state inoltre illegittimamente attribuite alla lista n. 3 tre schede (recanti il segno di croce sul contrassegno della lista n. 3 e la preferenza "Trotta" espressa nel riquadro della lista n. 1 "Noi per Postiglione");

16.1. Occorre rilevare che in sede di verifica:

- non sono state rinvenute, fra le schede nulle della Sezione n. 1, le schede indicate ai punti a) e b). È stata tuttavia rinvenuta *"una scheda nulla riportante la preferenza per "Gessica Trotta" nel riquadro della lista n. 1 "Noi per Postiglione" (mancante di relativa croce su contrassegno) nella quale la predetta era candidata; la stessa scheda contiene anche la preferenza per il candidato Gerardo Foti nel riquadro della lista n. 2 "Postiglione che vogliamo" (mancante di relativa croce sul contrassegno), nella quale il suddetto Gerardo Foti risultava candidato"*;

- fra le schede nulle della Sezione n. 2 non sono state rinvenute le schede indicate ai punti c) e d); è stata tuttavia rinvenuta una scheda *"riportante la preferenza per Caputo nel riquadro della lista n. 1 "Noi per Postiglione" nella quale risulta candidato il signor Pasquale Caputo. Tale scheda..... contiene una croce che invade riquadri delle tre liste" nonché "una scheda raccolta da una fascetta riportante la dicitura "voto nullo di preferenza alla lista numero 2 "Postiglione che vogliamo" al candidato consigliere Egidio Vincenzo Onnembo. La predetta scheda riporta tra l'altro l'annotazione "voto nullo di preferenza per Egidio Vincenzo Onnembo candidato alla lista numero 2 e valido di lista al candidato sindaco Mario Pepe"*;

- non sono state rinvenute le schede indicate al punto 2.

16.2. Il motivo va pertanto respinto per il mancato superamento della prova di resistenza (corollario del generale principio dell'interesse ad agire, cui non si sottrae la materia elettorale) tenuto conto che, a fronte di un divario elettorale di tre voti, sono state rinvenute unicamente due schede

riconducibili ai motivi di ricorso. Non può infatti ricomprendersi nelle censure formulate con l'atto introduttivo la scheda riportante il voto di preferenza per il candidato consigliere Onnembo.

17. Il Collegio può dunque proseguire nella disamina delle subordinate censure annullatorie. Vanno esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso introduttivo e l'unico motivo formulato con l'atto di motivi aggiunti, in quanto strettamente connessi.

17.1. Con il primo mezzo del ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta una serie di anomalie asseritamente in grado di inficiare la genuinità del risultato elettorale. In dettaglio: a) il numero delle "schede avanzate" (cioè "non autenticate") è indicato in n. 53, che non corrisponde alla differenza fra le schede consegnate (1136) e le schede autenticate (1033) pari a 103; b) il numero delle "schede autenticate non utilizzate" è indicato in 257, che non corrisponde alla differenza fra le schede autenticate (1033) e gli elettori iscritti nelle liste che hanno votato (777),, pari a 256; tale differenza non sarebbe giustificata dall'aver autenticato una scheda per un'elettrice iscritta nella sezione 2, poiché dal verbale non risulta che siano state autenticate altre schede o che siano stati ammessi al voto elettori non appartenenti alla sezione; c) in ogni caso il numero dei votanti, che dovrebbe quindi risultare pari a 778, non corrisponde al numero delle schede scrutinate, pari a 777; d) immotivatamente uno degli scrutatori (Villani Monica) è stato escluso dall'attività di autenticazione delle schede elettorali, in violazione dell'art. 47, 4° comma, del DPR n. 560/1960; e) la Busta n. 3/COM (contenente le "schede avanzate" ossia le schede "autenticate e non utilizzate, unite da un'apposita fascetta, e non autenticate") non è stata immediatamente recapitata al Tribunale di Salerno dopo la chiusura delle operazioni di voto e prima che avesse inizio lo scrutinio, bensì è stata rinvenuta il giorno dopo sul furgone utilizzato per l'attività di raccolta dei rifiuti, con uno squarcio di 30/40 cm.

17.2. Con i motivi aggiunti ha lamentato la significativa discordanza del numero di schede "non autenticate" accertato in sede di verifica (n. 102) rispetto a quello invece indicato nel verbale delle operazioni elettorali (n. 53), nonché il rinvenimento, in sede di verifica, di due schede recanti solo il timbro sezionale e prive di firma dello scrutatore. Ha inoltre sostenuto che la congruenza dei dati emergente dalla verifica sarebbe irrilevante se non addirittura sospetta alla luce delle vicende che hanno riguardato la Busta 3/COM; per tale ragione, ha chiesto un approfondimento istruttorio volto a verificare se le n. 102 schede "non autenticate", le n. 255 schede "autenticate e non utilizzate" e le n. 2 schede non firmate ritrovate in sede di verifica nella busta 3/COM della Sezione n. 1 rechino tutte il timbro (n. 40112) assegnato a tale Sezione oppure quello (n. 78013) dell'altra Sezione elettorale.

17.3. La disposta verifica ha evidenziato che:

- nella busta 3/COM sono state rinvenute (cfr. all. n. 2 alla relazione) n. 255 schede autenticate non utilizzate, più due schede timbrate ma mancanti di firma dello scrutatore oltre a "un plico a parte con la dicitura apposta a penna SCHEDE NON AUTENTICATE, chiuso con striscia di carta adesiva posta in verticale nella parte centrale sulla quale sono state apposte delle firme; il plico riporta sul retro due piccoli squarci di circa 3 cm. In tale plico si ritrovano numero 102 schede non autenticate";
- sono state rinvenute in totale n. 1032 schede autenticate, più due schede timbrate ma prive di firma dello scrutatore (trattasi delle medesime schede di cui al punto che precede);
- le schede scrutinate nella Sez. 1 sono risultate pari a n. 777;
- il numero dei votanti della Sez. 1 è risultato pari a n. 777;

- è stata rinvenuta, nella lista femminile della Sezione n. 1, una nota a firma del Presidente della Sezione n. 1 con la quale viene dato atto al Presidente della Sezione n. 2 che *“la signora Botte Maria, nata il 5.10.1974 e residente a Postiglione...e iscritta nelle liste elettorali...della Sezione n. 2, ha votato invece alla Sezione n. 1”*.

17.4. La verifica ha dunque escluso la sussistenza delle incongruenze evidenziate in ricorso (cfr. § 17.1 lettere a) b) e c). Risulta infatti:

- che sono state autenticate 1034 schede, date dalla somma delle schede inizialmente autenticate (1033, come indicato in verbale, corrispondenti al numero degli elettori della sezione) più l'ulteriore scheda autenticata per l'elettrice Botte Maria. Tale ulteriore autenticazione trova conferma sia a pagina 28 del verbale delle operazioni della Sezione n. 1, in cui il Presidente della Commissione ha verbalizzato di *“aver autenticato una scheda per l'elettrice riportata in calce alla lista femminile di questa sezione come da verbale allegato”* sia nella nota a firma del Presidente della Sezione n. 1 rinvenuta in sede di verifica;

- il numero delle *“schede avanzate”* (cioè *“non autenticate”*) è pari a 102, che corrisponde alla differenza fra le schede consegnate (1136) e le schede autenticate (1034);

- è altresì assente ogni incongruenza fra il *“numero delle schede autenticate non utilizzate”*, pari a 257 (in coerenza con le indicazioni del verbale sezionale) e la differenza fra le schede autenticate (1034) e i votanti (777, il cui numero a sua volta corrisponde a quello delle schede scrutinate).

17.5. A fronte della perfetta congruenza dei dati elettorali come risultanti dalla verifica, l'indicazione nel verbale delle operazioni elettorali della Sez. 1 di un numero di schede *“non autenticate”* (n. 53) divergente rispetto a quello accertato in sede di verifica (n. 102) appare *“certamente compatibile con il possibile prodursi di comuni, innocue - per quanto non commendevoli - distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche”* (Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297). Analogamente è a dirsi per l'omessa firma di due schede, specie considerato che nella stessa tornata hanno avuto luogo plurime consultazioni elettorali (regionali, comunali e referendarie).

17.6. Relativamente alla mancata autenticazione delle schede da parte del quarto scrutatore, premesso che le disposizioni di riferimento richiedono che *“tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali”* (art. 25 del T.U. n. 560/1960) e prevedono che le schede *“devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente..... nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore”* (art. 47 del T.U. n. 560/1960), la censura non appare idonea a invalidare il risultato elettorale tenuto conto del principio della strumentalità delle forme vigente in materia, in virtù del quale, in mancanza di espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. III., 19 dicembre 2017, n. 5959); è stato infatti affermato che *“in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del principio sostanziale del “favor voti”, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa e normativa, che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, perché*

rispetto a tali inesattezze prevale l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato al quale essa tende" (TAR Campania, Napoli, sez. II, 24 aprile 2015, n. 2362).

17.7. Con riguardo allo "smarrimento" della Busta n. 3/COM appare opportuno ricostruire sinteticamente la vicenda, come risultante dalla documentazione depositata in atti.

17.7.1. Dalla relazione redatta dal segretario comunale emerge che:

- le buste nn. 2 e 3 *"sono state regolarmente consegnate al sottoscritto presso l'ufficio elettorale comunale al termine delle votazioni e prima dell'inizio dello scrutinio"*;

- considerato che *"le operazioni di spoglio del referendum andavano abbastanza spedite"* il segretario ha *"ritenuto opportuno trattenere in custodia nell'ufficio elettorale da me presieduto le buste numero 2 e 3 suddette in attesa di ricevere anche le buste numero 4...e numero 5...tutte riguardanti il referendum in modo da consegnare tutte le suddette buste insieme per guadagnare un viaggio a Salerno stante la scarsità di mezzi e di uomini a disposizione del comune (soltanto un mezzo ed un dipendente)"*;

- alle ore 21:00 del 21 settembre il segretario ha dato disposizione ai dipendenti di consegnare al Tribunale e alla Prefettura le buste depositate presso l'ufficio elettorale, fatta eccezione per le buste 3/COM delle elezioni comunali delle due sezioni che sono state custodite nell'ufficio *"visto che lo spoglio di tali consultazioni era stato rinviato al giorno successivo"*;

- il 22 settembre, ultimate le operazioni di spoglio delle elezioni comunali (che, nella Sezione n. 1 hanno avuto inizio alle 11:50 del 22 settembre e si sono chiuse alle 18:45) sono state consegnate all'ufficio elettorale le buste nn. 5 e 6 relative alle operazioni comunali; il segretario ha precisato che *"dopo la proclamazione degli eletti da parte del presidente della sezione n. 1 le buste 3/COM delle elezioni comunali delle due sezioni erano ancora da me custodite nell'ufficio"*;

- alle ore 22:00 del 22 settembre il segretario si è allontanato per esigenze personali e ha affidato ai dott.ri Manzione e Vecchio, dipendenti comunali, tutte le buste, ivi comprese le buste 3/COM delle due sezioni, per il successivo recapito al Tribunale e alla Prefettura;

17.7.2. Dalla relazione prot. 2618 del 25.09.2020 della Polizia Locale del Comune di Postiglione emerge che:

- il 22 settembre, terminato lo spoglio, il segretario comunale ha consegnato al ten. Turco e al dott. Vecchio il materiale elettorale da consegnare in Prefettura e al Tribunale. I citati nominativi *"intorno alle 23:30"* partivano in direzione di Salerno; effettuata la consegna in Prefettura, si recavano di seguito presso il Tribunale, che trovavano tuttavia chiuso;

- la mattina del 23 settembre il ten. Turco si è nuovamente recato in Tribunale per consegnare il materiale elettorale; dai controlli effettuati in tale sede è emersa la mancanza delle Buste 3/COM relative alle elezioni comunali, rinvenute presso l'ufficio anagrafe dal dott. Manzione; il ten. Turco si è quindi accordato con il personale del Tribunale per la consegna del materiale il giorno successivo;

- la mattina del 24 settembre il ten. Turco si è nuovamente recato in Tribunale, ove è emersa la mancanza della Busta 3/COM della Sezione n. 1; il tenente, informato il Comune di tale circostanza, è stato dopo poco contattato dal segretario comunale che gli ha comunicato il ritrovamento della busta, e dal dott. Vecchio, che gli ha riferito che *"i netturbini del comune...avevano ritrovato una busta bianca sul furgone che hanno in gestione e che era tutta rotta"*; il tenente riferisce che *"quando sono arrivato in comune presso l'ufficio anagrafe ... il plico era sullo scaffale con uno squarcio di 30 40 cm"*;

- il ten. Turco si è quindi recato a recapitare la Busta 3/COM della sez. n. 1 in Tribunale.

17.7.3. Nel verbale redatto in data 24 settembre 2020 dalla funzionaria del Tribunale di Salerno, si afferma quanto segue: *“addì 24 settembre 2020 alle ore 12.46 sono presenti innanzi a me i sigg.ri per procedere alla consegna al Tribunale di Salerno della Busta 3 COM, sez 1, Comune di Postiglione contenente schede autenticate e non utilizzate e schede avanzate e non autenticate delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020...la busta si presenta nelle seguenti condizioni:la sigillatura apposta nel seggio elettorale è integra mentre presenta un taglio nella parte superiore dove sono state apposte delle spille da parte del sig. Giorgio Turco per evitare fuoriuscita di materiale, lo stesso riferisce che la busta è stata recuperata dai netturbini sigg. Botte Gerardo e Caputo Romeo e consegnata all'ufficio Anagrafe del Comune di Postiglione. Si procede quindi ad apporre i sigilli sulla parte lesionata della busta”*;

17.8. Tanto premesso sul piano fattuale, il Collegio osserva che l'art. 53 del T.U. n. 560/1960, quale risultante dalla modifica operata con l'art. 7 della l. n. 95/89, prevede le operazioni che vanno compiute dal seggio elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e prima dello scrutinio, stabilendo che i plichi vadano immediatamente (e, per tal via, senza soluzione di continuità) rimessi al Pretore (oggi Tribunale): *“Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente: 1) dichiara chiusa la votazione....3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come volanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento”*.

17.9. Il Collegio ritiene ampiamente stigmatizzabile la condotta tenuta dal Comune, risultata (quanto meno) gravemente negligente e caratterizzata da significativa leggerezza, atteso che la busta contenente le schede autenticate non utilizzate, oltre ad essere stata scientemente trattenuta fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio - in chiaro contrasto con le disposizioni che prescrivono la consegna in Tribunale prima dell'avvio dello spoglio, al fine di salvaguardare la genuinità delle operazioni di voto - è stata, evidentemente, non adeguatamente custodita, posto che è risultata smarrita e rinvenuta con uno squarcio di 30/40 cm. L'individuazione di titoli personali di responsabilità esula tuttavia da questa sede, per essere rimessa alla giustizia penale, presso la quale sono in corso, secondo quanto segnalato da parte ricorrente, due procedimenti penali. Compito del Collegio è invece quello di interrogarsi sulla valenza da attribuire alla vicenda relativa allo *“smarrimento”* della Busta 3/COM, specie a fronte dell'accertata congruenza dei dati elettorali.

17.10. Ad avviso del Collegio la vicenda, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme *supra* richiamato, non può assurgere a causa di invalidità *"ex se"* delle operazioni, non rappresentando un indizio significativo, rilevante e decisivo di inquinamento del voto municipale rispetto al quale risulti recessiva la coerenza dei dati emersa in sede di verifica.

17.11. La giurisprudenza ha ripetutamente puntualizzato che *“...il semplice sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento, se non corroborato da specifici elementi oggettivi non raggiunge la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale...”* (Consiglio di Stato, III, 30 gennaio 2017, n. 368). E' stato infatti chiarito che ai fini dell'annullamento delle operazioni elettorali occorre che, con riguardo alla irregolarità denunciata, sia *“dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio. E' palese, infatti, che la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione*

da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata” (Consiglio di Stato, sez. III, 30 giugno 2016, n. 2950, con riguardo ad un’ipotesi in cui non era stato possibile chiarire la sorte del notevole numero di schede risultate consegnate alle sezioni e non utilizzate).

17.12. Nella fattispecie in esame, a fronte della perfetta congruenza dei dati elettorali come risultanti dalla verifica, non residua che un mero “dubbio” o “sospetto” di compromissione della genuinità del voto, evocata dal ricorrente senza tuttavia fornire adeguati elementi indizianti dell’attivazione di sistemi fraudolenti di adulterazione (quali, ad esempio, eventuali dichiarazioni di soggetti terzi o dichiarazioni sostitutive di atto notorio) e, più a monte, senza neanche allegare possibili meccanismi di alterazione della volontà popolare (fatta eccezione per il richiamo, in ricorso, al meccanismo della “scheda ballerina”, non riprodotto negli scritti successivi alla luce delle risultanze della verifica). Non può inoltre obliterarsi che nel verbale delle operazioni elettorali - il cui contenuto è fidefacente in relazione alle circostanze di fatto in esso rappresentate e può essere validamente contrastato solo mediante querela di falso, nella specie non proposta - risulta che (§ 21) *“prima che abbia inizio lo scrutinio, la busta n. 3/COM è recapitata, per il tramite del Comune, al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale”* e che, sulla base della relazione del segretario comunale, lo “smarrimento” della Busta 3/COM sarebbe avvenuto dopo la chiusura delle operazioni di spoglio.

17.13. In una fattispecie parzialmente analoga (erano stati rinvenuti: *“una busta con taglio della lunghezza di 12 cm e altra con una scollatura per tutta la sua lunghezza; il plico delle schede non utilizzate completamente lacerato; una busta completamente lacerata e altra aperta; infine, una busta lacerata”*, in presenza peraltro di discordanze nei dati elettorali) la giurisprudenza ha ritenuto che *“i dati materiali di cui si tratta, per quanto potenzialmente sintomatici di possibili comportamenti individuali illeciti (onde il T.A.R. ha debitamente disposto la trasmissione della propria sentenza alla Procura della Repubblica territorialmente competente), costituirebbero la conseguenza di condotte che si porrebbero, però, solo come un posterius rispetto alle operazioni elettorali costituenti oggetto d’impugnazione. Sì che i dati stessi, nell’impossibilità di identificarne di volta in volta il responsabile, e pertanto gli scopi e le conseguenze dirette e mediate di ipotetici accessi abusivi ai contenuti dei plichi interessati, non possono essere valorizzati alla stregua di indici confermativi delle illegittimità dedotte con l’impugnativa di primo grado (in particolare, non si vede come gli stessi potrebbero essere riguardati quale dato corroborativo delle illazioni fatte dall’attuale appellato circa l’avvenuto impiego della c.d. scheda ballerina). Costituiva, d’altra parte, onere del primitivo ricorrente quello d’inquadrate il preciso significato indiziaro delle risultanze in discorso, precisando quindi gli effetti delle relative condotte individuali nell’ambito di una coerente argomentazione tecnico-giuridica atta a dimostrare, per il tramite dell’irregolarità emersa, l’esistenza di un corrispondente vizio di legittimità delle operazioni elettorali in scrutinio. Onere che non è stato adempiuto, per essersi l’appellato limitato a richiamarsi alle dianzi viste irregolarità dello stato dei plichi senza andare, in pratica, al di là della loro constatazione e pur minuziosa sottolineatura. Senza dire, infine, che, ove nella giurisprudenza venisse data continuità a enunciazioni tese ad annettere dignità di concausa invalidante, a risultanze del genere indicato, anche quando non possa riconoscersi loro una precisa valenza probatoria dell’esistenza di specifici vizi di legittimità del procedimento elettorale, si renderebbe allora fin troppo facile, per una qualsiasi lista che abbia motivo di ritenere di poter soccombere in una competizione elettorale, precostituirsi le condizioni per una fortunata impugnazione delle elezioni stesse, con il risultato ultimo della possibilità di una strutturale e generalizzata destabilizzazione politico-amministrativa locale”* (C.G.A.R.S. 3 giugno 2020, n. 403).

17.14. Il primo motivo di ricorso, così come l'atto di motivi aggiunti, deve dunque essere respinto (senza alcuna necessità di disporre l'approfondimento istruttorio da ultimo richiesto dai ricorrenti, stante l'assoluta convergenza dei dati sostanziali emergente dalla eseguita verifica).

18. Va altresì rigettato il terzo motivo, non risultando fondata la censura di illegittima composizione del seggio elettorale atteso che:

i) la legge non prevede alcuna incompatibilità in caso di rapporto di parentela con i candidati, essendo esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, con norma di stretta interpretazione (art. 23, lett. f, d.P.R. n. 570/1960) i soli candidati. E' stato infatti affermato che *"neppure la circostanza che uno degli scrutatori abbia un rapporto di parentela o comunque di vicinanza con i candidati alle elezioni è stata ritenuta causa di nullità delle operazioni di voto, sia perchè nulla la legge dispone al riguardo sia perchè i componenti del seggio elettorale non hanno comunque alcuna discrezionalità in ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge ma devono attenersi a criteri oggettivi minuziosamente e rigidamente predeterminati"* (Consiglio di Giustizia Amministrativa, 19 gennaio 1996, n. 1)" (Cassazione civile, sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29994);

ii) analogamente, nessuna incompatibilità è prevista nei rapporti fra Presidente di seggio e segretario, limitandosi l'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53 a prevedere che *"il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado"*.

19. Il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti rende il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

20. Deve essere dichiarata improcedibile anche l'istanza di accesso incidentale formulata da parte ricorrente, stante l'avvenuto deposito in giudizio della documentazione richiesta.

21. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza nei rapporti fra ricorrente principale e ricorrente incidentale e sono liquidate come in dispositivo, mentre vengono compensate nei rapporti con il Comune, alla luce della condotta non diligente serbata in occasione delle operazioni elettorali. Si ravvisano inoltre giusti motivi per disporre la compensazione fra le altre parti.

22. La presente sentenza dovrà essere trasmessa in copia, a norma dell'art. 130, comma 8, c.p.a., al Prefetto di Salerno ed al Sindaco del Comune di Postiglione, il quale a norma del medesimo art. 130, comma 8, c.p.a., entro ventiquattro ore dal ricevimento della presente sentenza dovrà provvedere alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- rigetta il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- dichiara improcedibile l'istanza di accesso incidentale.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente incidentale, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.

Compensa le spese di lite fra le altre parti.

Dispone la trasmissione della sentenza al Prefetto di Salerno ed al Sindaco del Comune di Postiglione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Anna Saporito, Referendario, Estensore